

(1) I punti A-1, A-2 e A-3 sono alternativi tra loro.

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. La OM chiarisce che si deroga da tale decorrenza anche nel caso di un figlio neonato.

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune o per l'ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito.

Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, oppure per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza di ambito che comprenda predetto comune.

(2) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(3) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(4) Nella mobilità territoriale (trasferimenti) si valuta un solo concorso pubblico, in quella professionale possono essere valutati più concorsi pubblici

(5) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 201.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

(6) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

(7) La laurea triennale o il diploma accademico di I livello (AFAM) che consente l'accesso alla laurea specialistica/magistrale o diploma specialistico di II livello (AFAM), qualora conseguito, non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A-29 (ex A031) e A-30 (ex A032) in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;

- ai docenti titolari della classe di concorso A-56 (ex A077) qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

(8) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato. I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

(9) Si valuta un solo titolo

(10) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

(11) Elenco concorsi e sessioni abilitanti.

SCUOLA DELL'INFANZIA	
O.M. 272; 3.9.82 - Conc. Ord. Scuola Materna	O.M. 90; 9.3.84 - Conc. Ord. Scuola Materna
O.M. 217; 29.7.86 - Conc. Ord. Scuola Materna	D.M. 23.3.90 - Conc. Ord. Scuola Materna
D.D.G. 6.4.99 - Conc. Ord. Scuola Materna	O.M. 153/99 Ab. Ris. Scuola Materna
O.M. 33/2000 - Ab. Ris. Scuola Materna	O.M. 1/01 - Ab. Ris. Scuola Materna
DM 21/05 - Ab. Ris. Scuola Dell'Infanzia	DM 85/05 - Ab. Ris. Scuola dell'Infanzia
DDG 92/12 - Conc. Ord. Scuola dell'Infanzia	DDG 105/16 - 107/16 - Concorso titoli ed esami, per posti comuni e sostegno scuola dell'infanzia

SCUOLA PRIMARIA	
D.M. 3/9/82 - Conc. Ord. Scuola Element.	O.M. 68; 20.03.75 - Conc. Ord. Scuola Element.
O.M. 5/4/90 - Conc. Ris. Scuola Element.	O.M. 1/12/84 - Conc. Ord. Scuola Element.
D.M. 20.10.94 - Conc. Ord. Scuola Element.	D.M. 23.3.90 - Conc. Ord. Scuola Element.
O.M. 153/99 - Ab. Ris. Scuola Element.	D.D.G. - 2.4.99 - Conc. Ord. Scuola Element.
O.M. 1/01 - Ab. Ris. Scuola Element.	O.M. 33/2000 - Ab. Riserv. Scuola Element.
DM 21/05 - Ab. Ris. Scuola Primaria	DM 85/05 - Ab. Ris. Scuola Primaria
DDG 92/12 - Conc. Ord. Scuola Primaria	DDG 105/16 - 107/16 - Concorso titoli ed esami, per posti comuni e sostegno scuola primaria

SCUOLA SECONDARIA	
O.M. 02/09/82 ab. ris. Artt. 35 e 76 L. 270	L. 463/78
O.M. 04/09/82 Conc. Ord. Scuola Media	D.M. 04/09/82 Conc. Ord. Scuola sup.
O.M. 29/12/84 Conc. Ord. Scuola Media	D.M. 29/12/84 Conc. Ord. Scuola sup.
O.M. 394 del 18/11/89 - Ab. ris. Scuola Media	O.M. 170 del 20/06/88 - Ab. ris. Scuola sup.
D.M. 23/01/94 corsi di riconversione prof.le	D.M. 23/03/90 - Conc. Ord. Scuola media e sup.
O.M. 99 del 09/04/90 - Ab. ris. Scuola Media (Private)	O.M. 395 del 18/11/89 - Ab. ris. Scuola sup.
O.M. 79 del 26/03/90 - Ab. ris. Ed. fisica e music. S.M.S.	O.M. 100 del 09/04/90 - Ab. ris. Scuola sup. (Private)
D.D.G. 01/04/99 - Conc. Ord. Classi di Concorso	D.D.G. 31/03/99 - Conc. Ord. Ambiti disciplinari
O.M. 33/00 - Ab. ris. L. 124/99	O.M. 153/99 - Ab. ris. L. 124/99
DM 21/05 - Ab. ris.	O.M. 1/01 - Ab. ris. L. 124/99
DDG 92/12 - Conc. Ord.	DM 85/05 - Ab. ris.
	DDG 106/16 - 107/16 - Concorso titoli ed esami, per posti comuni e sostegno scuola secondaria

INSEGNAMENTI MUSICALI	
Sessioni riservate	
Ordinanza Ministeriale 6 agosto 1999, n. 202 Indizione di una sessione riservata di esami, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di "strumento musicale" nella scuola media, ai sensi dell'art. Il comma 9, e dell'art. 3, comma 2 lett. b della legge 3 maggio 1999 n. 124.	Decreto Ministeriale 8 novembre 2004 prot. n. 100 Attivazione corsi a.a. 2004/2005 - ai sensi della legge n. 143/04, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica.
Decreto Ministeriale 28 settembre 2007 n. 137 Attivazione biennio di secondo livello per la formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A031 e A032) e di strumento musicale (A033) articolo 3 comma 3.	
Abilitazioni ope legis nella A077.	
Legge 124/99 art. 11 comma 9 requisiti: abilitazione in educazione musicale + 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.	Ordinanza Ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1 art. 6 comma 6. Requisiti: abilitazione in educazione musicale + 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 27 aprile 2000 di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.
Legge 296/06 art. 1 comma 605 lettera c), decimo periodo. Requisiti: possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007 + inserimento negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996.	
Abilitazione ope legis A031 e A032.	
D.L. 212/02 art. 6 comma 1 lettera a-bis. Requisiti: diploma conseguito al termine dei corsi di didattica della musica + diploma di scuola secondaria superiore + diploma di conservatorio.	
DDG 106/16 - 107/16 - Concorso titoli ed esami, per posti comuni e sostegno scuola secondaria.	